



Elementi obbligatori della proposta per la proclamazione di un bene immobile a monumento di importanza culturale

Il modulo deve essere compilato separatamente per ogni singolo bene culturale proposto per la proclamazione a monumento culturale.

Se per la proposta di proclamazione è presentato un elaborato della proclamazione, tale modulo deve essere parte integrante della stessa.

Data: Settembre 2017

I TIPOLOGIA DEL MONUMENTO

- monumenti di interesse locale N05 “Edifici e luoghi della memoria”
 monumento di importanza nazionale

II BENE CULTURALE

EŠD (numero di registrazione del bene - dal registro): 27784
Denominazione dell'unità: Pirano - Cimitero

III AMBITO DI PROCLAMAZIONE

- monumento individuale
 area monumentale
 proclamazione in base ad accordo
 tutela omogenea del monumento e della natura

IV DESCRIZIONE DEL BENE CULTURALE

Breve descrizione del bene culturale e in primis delle sue caratteristiche.

Il cimitero è ubicato fuori dal centro storico, cinto da mura, vicino alla sommità della collina e lungo la vecchia strada principale che portava dall'entroterra a Pirano. La sistemazione del cimitero si protrasse nel primo decennio del XIX secolo e le opere furono completate secondo il progetto dell'architetto locale Pietro Gregoretti dell'anno 1812, quando il sito fu predisposto per la sepoltura. La parte centrale del cimitero sul sito attuale è tra i più antichi cimiteri cittadini del Litorale. Dopo mezzo secolo, il cimitero di Pirano dovette già essere ampliato. I lavori furono eseguiti secondo i progetti dell'architetto Giuseppe Moso, che concepì i progetti per l'edificio d'ingresso con la camera mortuaria e un'abitazione per il guardiano, nonché la chiesa cimiteriale dei Santi Ermacora e Fortunato. I lavori di ampliamento del cimitero furono completati nel 1862, quando il Vescovo di Trieste, Bartolomeo Legat, lo consacrò. Nel 1939 fu costruito un ossario, denominato “Ossario di Pirano”, per conservare le ossa provenienti dalle tombe dissepolte. Dal libro “Registro dell'ossario” si evince che fu utilizzato fino all'anno 1963.

Gli edifici del cimitero presentano uno stile architettonico unitario, caratteristico del periodo dell'architettura neogotica. Con la ricca ripartizione architettonica neogotica, le decorazioni e la tipica

combinazione dei colori, nonché la selezione di materiali, le strutture del cimitero rappresentano un complesso eccezionale, raro sul territorio sloveno. Il cimitero presenta una pianta con un asse enfatizzato e un insieme centrale di edifici e tombe, con passaggi tra le tombe, nonché la disposizione architettonica ragionata del paesaggio. Il cimitero conserva tombe individuali eccezionali, contraddistinte da tipologie tipiche di tombe e lapidi, i cui autori sono per lo più sconosciuti ad eccezione di alcuni che rappresentano in campo locale importanti costruttori e altri maestri e artisti. Il cimitero è circoscritto da un muro periferico in pietra, che è anche parte integrante del monumento tutelato. Alla parte tutelata del cimitero appartiene anche l'area dedicata al lapidario dove nel 2009 è stata costruita una tettoia allo scopo di conservare i monumenti funebri e le loro parti che sono state rimosse dalle tombe.

V BENI SOGGETTI ALLA PROCLAMAZIONE A MONUMENTO CULTURALE

In breve (in forma di alinea) descrivere le valutazioni e i valori che giustificano la proclamazione a monumento culturale. Descrivere le valutazioni e i valori in relazione alle componenti tutelate del monumento (cfr. sezione VI). Le valutazioni che giustificano la proclamazione costituiranno parte integrante del Decreto e saranno pubblicate nel Decreto sulla proclamazione.

Nel definire i valori considerare:

- posizione,
- età,
- forma, disegno, struttura, modello,
- materiali, autenticità dei materiali,
- metodo di costruzione, costruzione, ecc.
- scopo (primario, corrente), uso,
- contesto (temporale, spaziale),
- parti, dettagli,
- simboli, significati, associazioni,
- fonti, informazioni,
- potenziale scientifico,
- altro.

Qualsiasi motivazione più lunga rientra nell'elaborato della proclamazione.

- autenticità del sito e della pianta del cimitero;
- configurazione concreta del cimitero;
 - progetto architettonico storico dell'edificio d'ingresso e della chiesa cimiteriale;
 - autenticità di architetture, lapidi, tombe e concetti spaziali con tutti gli elementi, compresa l'architettura del paesaggio;
 - autenticità materiale dell'architettura storica, dell'ossario, del muro di cinta e delle comunicazioni tra i singoli gruppi di tombe, comprese le scalinate;
 - destinazione d'uso primaria delle strutture che compongono il cimitero;
- contenuto, relazione simbolica e spaziale del monumento nello spazio;
- ricerca in ambito culturale, artistico, sociologico ed etnologico;
- integrazione nell'offerta turistica;

VI ELEMENTI TUTELATI DEL MONUMENTO

Elencare gli elementi tutelati del monumento (strutture, parti di strutture, superfici esterne, destinazione d'uso, ecc.). Gli elementi tutelati del monumento devono essere descritti in modo da definire chiaramente quale sia l'oggetto immediato della tutela. Gli elementi tutelati sono parte integrante del decreto e saranno pubblicati all'atto della proclamazione. Per gli elementi tutelati del monumento deve essere definito con precisione, alla sezione IX, il regime di tutela.

Il cimitero è composto dai seguenti elementi tutelati:

- l'edificio d'ingresso con camera mortuaria e strutture ausiliarie;
- la chiesa dei Santi Ermacora e Fortunato;

- la cappella gentilizia della famiglia de Castro;
- tombe e lapidi (di età pari o superiore a 50 anni);
- l'ossario;
- il muro perimetrale del cimitero con tutte le porte in ferro battuto, la scalinata d'ingresso e la recinzione, nonché tutti i passaggi e tutte le scale;
- l'area destinata al Lapidarium, dove sono conservati vari elementi provenienti dalle tombe più vecchie che sono state abbandonate.

VII ESTENSIONE E DATI SUI PROPRIETARI

VII 1. Il monumento

Il monumento deve essere riprodotto sulle mappe e corredato da un elenco di tutte le particelle e gli edifici che comprende.

Per ogni particella, sita interamente o parzialmente nell'area del monumento, si prega di indicare il numero della particella, il comune catastale e l'ampiezza della particella (intera o parziale). Nel caso in cui si tratti di una frazione di una particella, devono essere descritti con precisione la posizione o i confini spaziali del monumento o dell'area tutelata, cfr. l'Art. 111 della Legge sul registro fondiario (ZZK-1, Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 58/03, 37/08 -ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11).

Quando si proclama un edificio, si prega di fornire anche il numero dell'edificio dal registro immobiliare, gestito dalla GURS.

Per ogni particella, inserire anche i dati relativi al proprietario. Se per l'accertamento dei proprietari è prevista un'udienza pubblica, o se i proprietari sono informati della proclamazione dal Comune, i dati relativi al proprietario non sono richiesti (la colonna "proprietario" può essere rimossa).

comune catastale	numero di particella	numero dell'edificio	nota nel Registro catastale (si/no) particella edificio	Proprietario
2630 Pirano	12 (parte)			Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano
2630 Pirano	13			Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano
2630 Pirano	14	260		Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano
2630 Pirano	15	307		Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano
2630 Pirano	51/2 (parte)			Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano

VII 2. Area di influenza

L'area di influenza, determinata per garantire l'integrità spaziale del monumento, deve essere tracciata sulle mappe e specificata dall'elenco delle particelle. L'area d'influenza non può essere determinata solo in maniera descrittiva, né può riferirsi a un'altra unità del bene culturale.

Per ogni singola particella, che si trovi interamente o parzialmente nell'area d'influenza del monumento, indicare il numero di particella, il comune catastale e l'estensione della particella (intera o parziale). Nel caso in cui si tratti di una frazione di una particella, la posizione o i confini spaziali del monumento o dell'area protetta devono essere descritti con precisione (cfr. Art. 111 ZZK-1). Descrivere la frazione della particella solo se su questa particella è prevista l'applicazione del diritto di prelazione. I dati sul proprietario devono essere compilati solo per le particelle per le quali è previsto l'esercizio del diritto di prelazione nell'area di influenza. Se per l'accertamento dei proprietari è prevista un'udienza pubblica, o se i proprietari sono informati della proclamazione dal Comune, i dati relativi al proprietario non sono richiesti.

I proprietari delle particelle su cui lo Stato o l'Ente locale rivendichino il diritto di prelazione devono essere messi a conoscenza della proposta di proclamazione. Nella colonna "prelazione", inserire "sì" per le particelle su cui si propone l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato o dell'Ente locale. Se l'esercizio del diritto di prelazione non è previsto nell'area di influenza, è possibile rimuovere le colonne "proprietario" e "prelazione".

Non è necessario descrivere i singoli edifici nell'area di influenza ed elencare i loro numeri dal registro catastale tenuto dalla GURS.

comune catastale	numero di particella	intera/parziale	proprietario	prelazione

VII 3. Giustificazione della determinazione e dell'estensione dell'area di influenza

La giustificazione deve chiaramente definire, perché la determinazione dell'area di influenza è necessaria e in che modo l'area di influenza garantirà l'integrità spaziale del monumento.

[Il monumento non ha area di influenza.](#)

VIII BENI MOBILI, CHE SONO ELEMENTI INTEGRANTI DEL MONUMENTO

La legge stabilisce che l'atto di proclamazione deve contenere anche informazioni relative all'inventario dei beni mobili, che costituiscono parte integrante del monumento, e l'organizzazione competente, se i beni mobili, sono proclamati anche insieme al monumento stesso di cui sono parte integrante.

L'inventario dei beni mobili è, di regola, redatto dall'organizzazione competente per la tutela dei beni mobili.

Per i beni mobili stabilmente collegati a un monumento (ad esempio altari, lampadari, panchine, ...), non è richiesto un registro inventariale dei beni mobili.

I beni mobili fissi devono essere definiti come elementi tutelati del monumento.

- Il monumento non ha beni mobili, che sono parte integrante di esso.
- I beni mobili, che sono proclamati unitamente al monumento sono iscritti nel registro inventariale.
- Il registro inventariale è uno degli allegati della richiesta di proclamazione.
- Il registro inventariale custodisce:
- L'atto di proclamazione dovrebbe definire l'obbligo di creare un registro inventariale dei beni mobili, che sono parte integrante del monumento, e al più tardi entro dall'adozione dell'atto di proclamazione.

Descrizione di beni mobili o eventuale delucidazione relativa ai beni mobili:

Organizzazione competente:

Indicare l'organizzazione competente per la tutela dei beni mobili (Museo nazionale competente o autorizzato o Biblioteca nazionale e universitaria).

Accordo sulla realizzazione del registro inventariale:

Qualora il registro inventariale dei beni mobili, che fanno parte integrante del monumento, non sia ancora stato completato, l'Istituto deve concordare con l'organizzazione competente la realizzazione del registro inventariale entro il termine sopra indicato.

Riassumere gli accordi con l'organizzazione interessata (scadenze, documenti, soggetti).

IX DESCRIZIONE DEL REGIME DI TUTELA DEL MONUMENTO

Descrizione del regime di tutela del monumento. Il regime di tutela deve essere specificato nel suo complesso e per ciascuno dei suoi elementi tutelati. Nel caso di un monumento composito o di un'area monumentale, deve essere definito in modo univoco su quale parte del complesso si applica uno specifico regime di tutela.

Il monumento è soggetto al regime di tutela generale, che prevede:

- La conservazione e il mantenimento dell'immagine del monumento nell'area circostante più ampia, il suo significato simbolico, la correlazione urbanistica con l'abitato, l'impostazione territoriale e la composizione planimetrica, la pavimentazione, le dimensioni di pianta e di altezza complessive e delle singole parti, nonché dei campi di inumazione, gli elementi architettonici degli edifici e altri ornamenti decorativi, tutti i vecchi elementi di comunicazione (accessi, passaggi, collegamenti, scale) e il muro di cinta con l'edificio d'ingresso/Camera mortuaria e gli spazi ausiliari, la Chiesa cimiteriale, l'Ossario, nonché tutte le scalinate e la porta in metallo sita nella parte nordorientale.
- La conservazione della composizione architettonica paesaggistica del monumento, compreso il verde caratteristico del parco cimiteriale.
- La conservazione dell'area pertinente lungo il perimetro nordorientale della parte più antica del monumento (parte della particella catastale n. 51/2 C.C. Pirano) destinata al Lapidario, dove era stata costruita al termine del primo decennio del XXI secolo una tettoia per la conservazione in sicurezza di parti in pietra e metallo delle tombe più vecchie, cedute ad altri concessionari (colonnine, pietre tombali, recinzioni...), nonché tutte le lapidi delle tombe già da anni abbandonate, affidate in concessione a nuovi concessionari, che hanno provveduto alla rimozione di tali lapidi.
- La manutenzione professionale e le opere di restauro che rispettino i principi del mantenimento della forma, della posizione, dei materiali, delle strutture e delle caratteristiche cromatiche di tutti gli elementi architettonici intatti dell'edificio d'ingresso/Camera mortuaria, della Chiesa cimiteriale e dell'Ossario, il che significa il rifacimento di tutti gli elementi a rischio e in degrado, ovvero il loro rifacimento e ripristino a regola d'arte mantenendo la funzione attuale.
- La manutenzione professionale delle lapidi tutelate e del muro cimiteriale.
- Il consenso della traslazione ad opera di personale specializzato degli elementi tutelati, ovvero dei monumenti funebri più vecchi, delle lastre e delle croci in ghisa nel lapidario o in altro luogo idoneo nella parte vecchia del cimitero in conformità alla valutazione professionale dell'Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia.
- La parte esterna dell'edificio d'ingresso/Camera mortuaria nella parte vecchia del cimitero, mantiene l'aspetto originale e le dimensioni planimetriche originali. Sono possibili delle modifiche funzionali degli spazi interni.
- Per le necessità esclusive del Cimitero sono possibili nuove edificazioni lungo la parte esterna (orientale) del muro di cinta nella parte vecchia, evitando tuttavia di compromettere l'integrità del muro di cinta stesso.
- Per tutelare la presenza del monumento nel territorio, il fastigio dei nuovi fabbricati non può oltrepassare quello della falda dell'atrio d'ingresso esistente.
- Al fine di tutelare le sue caratteristiche in modo omogeneo le opere di restauro e riqualificazione devono rispettare, il più possibile, il principio di simmetria, ovvero di configurazione equilibrata. La progettazione architettonica deve essere inserita nel territorio nel modo meno invasivo possibile per tutelare il dominio del vecchio cimitero.
- Le tombe e le lapidi di oltre 50 anni, in base ai valori storici, memoriali o storico-artistici, inclusi gli elementi che dimostrano l'autoctonia della comunità nazionale italiana nel territorio nazionalmente misto, nonché l'importanza nel senso della conservazione dell'impostazione planimetrica storica fondamentale, si salvaguardano in base a speciali regimi di tutela, dettagliatamente stabiliti per ogni singola tomba nel piano di gestione e nel Regolamento

cimiteriale in vigore, a prescindere se la tomba sia al momento in concessione o senza concessionario.

- Il Comune di Pirano stabilisce il regime speciale relativo alle tombe, nonché ai sepolcri di personalità insigni e famose, aventi meno di 50 anni.
- L'apertura delle tombe e dei sepolcri tutelati in base al regime speciale, che vengono affidati a un nuovo concessionario, deve verificarsi in presenza del Conservatore archeologo dell'Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia.
- Il proprietario, gestore o concessionario per ogni intervento e per la manutenzione deve acquisire le condizioni di tutela culturale e in conformità a queste l'autorizzazione di tutela culturale dell'Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia, Unità territoriale di Pirano.

Regime di tutela speciale per l'intera struttura:

- conservazione dell'immagine autentica del cimitero;
- conservazione dell'impostazione spaziale e della composizione planimetrica, comprese le componenti e gli elementi di comunicazione (accessi, passaggi, collegamenti, scale);
- nel piazzale antistante l'edificio d'ingresso e nell'area circostante la Chiesa cimiteriale non è consentito piantare alberi di grandi dimensioni (inclusi i cipressi), in quanto si ridurrebbe la visuale e di conseguenza verrebbe nascosta la struttura architettonica del Cimitero;
- conservazione del significato simbolico del cimitero;
- conservazione delle dimensioni di pianta e di altezza complessive e delle singole parti, nonché dei campi di inumazione;
- per le necessità del Cimitero è possibile impiantare nuovi edifici nella parte esterna orientale del muro di cinta della parte vecchia, a condizione che quest'ultimo non venga danneggiato;
- la progettazione di nuovi edifici, a causa dell'importanza preponderante del Cimitero nell'area, non deve offuscare l'immagine architettonica del Cimitero stesso;
- nel collocare nuove tombe all'interno del comprensorio protetto sono ammessi interventi che tengano conto dell'autenticità dei materiali (come ad es. pietra bianca locale, calcestruzzo, terrazzo,...) e della conformità nella lavorazione, come è necessario parimenti considerare la tipologia tipica delle tombe del Cimitero piranese;
- l'assetto architettonico del parco cimiteriale deve mantenere il concetto dell'impianto storico;
- l'accesso al pubblico è possibile nella misura in cui non comprometta gli attributi e la tutela del monumento, le sue singole parti, nonché le sue attuali finalità.

Regime speciale di tutela degli edifici (edificio d'ingresso/Camera mortuaria, Chiesa cimiteriale dei Santi Ermacora e Fortunato, Ossario), degli elementi architettonici degli edifici e di altri ornamenti decorativi, di tutti i vecchi collegamenti e vie di comunicazione, nonché degli elementi del muro di cinta con quello dell'ingresso, del comprensorio del lapidario con le vecchie pietre tombali e lapidi conservate, nonché della scalinata e della recinzione in metallo nella parte nordorientale:

- conservazione delle dimensioni di pianta e di altezza;
- conservazione dei materiali (materiale edilizio) e del progetto di costruzione;
- conservazione delle forme esterne (articolazione dei fabbricati e delle facciate, forma e pendenza delle falde, copertura dei tetti, tinte delle facciate, dettagli della facciata, ...);
- conservazione delle forme delle pareti dell'interno della Chiesa, dell'accesso, dell'edificio d'ingresso/Camera mortuaria e dell'Ossario;
- le vecchie pietre tombali, le lapidi e altri elementi presenti nel comprensorio del lapidario devono essere salvaguardati e presentati in modo idoneo.

Regime speciale di tutela per le tombe e per le lapidi:

I Regime di tutela da osservare per:

- tombe e lapidi di particolare valore storico-artistico, che costituiscono allo stesso tempo la testimonianza più antica del genere nel Cimitero di Pirano;

- tombe e lapidi delle antiche famiglie piranesi, tombe delle personalità che si sono distinte contribuendo allo sviluppo della città attraverso i secoli nel campo sociale, culturale, politico, spirituale o pedagogico;
- monumenti, sepolcri e tombe dei caduti nella LPL, nelle altre guerre e di appartenenti ad altri eserciti.

Regime di tutela:

- lapidi e lastre tombali, inclusi i più vecchi elementi tombali tutelati (colonnine in pietra, vecchie fotografie, recinzioni in metallo e catene) sono tutelati nella loro interezza, integrità e originalità;
- obiettivo di ogni intervento deve essere quello della conservazione e della idonea presentazione del monumento.

Siffatto sepolcro o tomba può essere ceduto in concessione a un nuovo concessionario, il quale deve aver cura anche dell'eventuale risanamento del vecchio monumento, che deve conservare la posizione originaria. Al nuovo concessionario si consente la posa di una nuova, targa scritta di dimensioni minori, tuttavia antecedentemente deve acquisire le condizioni di tutela culturale e, in base a queste, l'autorizzazione dell'Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia, Unità territoriale di Pirano, concernente le dimensioni e la posizione in cui la nuova targa sarà collocata.

II Regime di tutela da osservare per:

- le vecchie lapidi e lastre tombali che testimoniano l'autoctonia della nazionalità italiana nel territorio nazionalmente misto;
- le tombe e le aree tombali, importanti nel senso della conservazione dell'impostazione storica planimetrica o che attestano lo sviluppo tipologico delle lapidi e dei campi di inumazione.

Regime di tutela:

- lapidi e lastre tombali, compresi i più vecchi elementi tombali tutelati (colonnine in pietra, vecchie fotografie, recinzioni in metallo e catene) sono tutelati nella loro interezza, integrità e originalità;
- obiettivo di ogni intervento deve essere quello della conservazione e dell'idonea presentazione del monumento.

Siffatto sepolcro o tomba può essere ceduto in concessione a un nuovo concessionario, il quale deve aver cura anche dell'eventuale risanamento del vecchio monumento o lastra tombale che deve conservare l'ubicazione originaria, inclusi i più vecchi elementi tombali tutelati (colonnine in pietra, vecchie fotografie, recinzioni in metallo e catene). Non è ammesso il posizionamento di nuove targhe scritte sulla lapide storica, bensì esclusivamente il collocamento delle stesse preso il muro di lato o sulla superficie orizzontale verde, in modo tale che la vecchia lapide o lastra siano visibili per intero.

Ogni intervento resta comunque vincolato al preliminare rilascio dello specifico provvedimento autorizzativo da parte dell'Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia, Unità territoriale di Pirano, coerentemente con le premesse normative di tutela storico-culturale.

III Regime di tutela da osservare per:

- le vecchie targhe con iscrizioni senza particolare valore storico-artistico e le lapidi minori che si contraddistinguono dal punto di vista tipologico per forma o per materiali o se sull'attuale area della tomba si trovano elementi tombali antichi tutelati (colonnine in pietra, vecchie fotografie, recinzioni in metallo e catene).

Regime di tutela:

- lastre, lapidi ed elementi tombali si conservano per intero, integri e originali;
- obiettivo di ogni intervento deve essere la conservazione e l'idonea presentazione del monumento.

Su richiesta del nuovo concessionario della tomba, le lastre o le lapidi minori possono essere rimosse e trasferite integre nell'area apposta stabilita - il Lapidario. Gli elementi tutelati devono rimanere nella posizione attuale.

Regime di tutela per le lapidi conservate nell'area riservata al lapidario e accanto alla parte esterna del muro di cinta orientale della parte vecchia del cimitero da osservare per:

- lapidi, lastre tombali ed elementi tombali più vecchi tutelati (colonnine in pietra, vecchie fotografie, recinzioni in metallo e catene) si conservano per intero, integri e originali;
- obiettivo di ogni intervento deve essere la conservazione e l'ideale presentazione del monumento.

Regime di tutela:

- Il restauro, il rifacimento, lo spostamento o la rimozione di una lapide tutelata, di una lastra e di altri elementi non è consentita senza l'acquisizione delle condizioni di tutela culturale e in conformità a queste, l'autorizzazione dell'atto di tutela culturale per l'intervento rilasciata dall'Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia, Unità territoriale di Pirano.

Le lapidi più vecchie, oggi conservate al margine della particella catastale n. 51/2 C.C. Pirano, sono pensate per l'integrazione storico-artistica, ovvero per la memoria storico-culturale dell'onomastica delle vecchie famiglie piranesi, delle usanze funebri e sociali praticate nei secoli scorsi nonché del patrimonio linguistico.

Regime di tutela particolare per l'assetto architettonico del parco cimiteriale:

- mantenimento dell'assetto architettonico del parco cimiteriale, invece, in caso di rimozione considerare il concetto dell'impianto attuale;
- è ammessa, ovvero è necessaria, unicamente la rimozione, dall'area della tomba, delle palme o degli arbusti alti, qualora tali vegetali ricoprono la lapide tutelata o espongono a pericolo l'integrità della lapide stessa.

I cipressi secchi ovvero malati, oggetto di rimozione, dovrebbero essere rimpiazzati con nuovi cipressi, laddove ciò risulti possibile e opportuno, prendendo in considerazione la vicinanza delle tombe e qualora non crei conseguenze alla struttura di ogni singola tomba.

Nel comprensorio del monumento sono consentiti soltanto interventi e orientamenti di sviluppo tali che non pregiudichino l'integrità delle proprietà monumentali del monumento storico e culturale. Sono ammessi interventi tecnici e altri, nonché lavori di manutenzione volti alle ricerche nonché ad apportare miglioramenti di natura estetica e visuale del monumento, nonché della sua funzionalità pubblica.

Sono possibili altre modifiche nell'ambiente soltanto a riguardo della natura e del valore del patrimonio culturale e storico come definito nel regime di tutela. Ogni modifica permanente dell'ambiente nel comprensorio più vasto del monumento e nelle sue vicinanze deve essere prima verificata tecnicamente e occorre acquisire le condizioni di tutela culturale e in conformità a queste, l'autorizzazione dell'Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia, Unità territoriale di Pirano. Le opere di rinnovo del monumento si regolano con un apposito piano di assetto. Il monumento ha la funzione di richiamare e ricordare la pietà dei defunti, per tale motivo il suo utilizzo deve mantenere la sua autenticità e la sua denominazione simbolica.

Linee guida per lo sviluppo

- Il proprietario deve fornire fondi regolari per la manutenzione dell'intero monumento di importanza locale, soprattutto per il restauro di elementi tutelati, nonché per la sistemazione delle lastre tombali e dei monumenti più antichi e preziosi provenienti da eventuali tombe abbandonate a uno spazio speciale e adattato a tale scopo: un lapidario o un altro luogo adatto all'interno della parte più antica del cimitero.
- Al fine di un'efficace salvaguardia degli elementi tutelati è necessario integrare il Decreto comunale concernente il Regolamento cimiteriale e il piano di gestione, nonché indicare nel contratto di concessione gli obblighi del concessionario nei confronti delle vecchie lapidi o lastre tombali, situate sull'area tombale oggetto del contratto di concessione nonché il regime di tutela, applicabile ad ogni area tombale e che è parte integrante del piano di gestione e del Regolamento cimiteriale.
- Ogni 10 (dieci) anni le condizioni del cimitero e il regime di tutela devono essere monitorati e, se necessario, integrati o aggiornati secondo la situazione che si è poi riscontrata all'interno del monumento stesso.
- Oltre alle grandi possibilità offerte dal cimitero per l'attività di ricerca scientifica degli studenti (ricerca storico-artistica, storica, sociologica, etnografica, linguistica ...), il cimitero deve essere avvicinato anche ai più piccoli. Si raccomanda di includere la visita a questa struttura commemorativa nei programmi scolastici delle scuole elementari. Osservando questo luogo, gli studenti potrebbero comprendere che i cimiteri non sono solo il luogo in cui sono sepolti i defunti, ma anche il luogo in cui possono apprendere la storia della città, della sua gente e delle sue tradizioni attraverso l'architettura, le sculture, le tombe e le lapidi in un percorso attraverso il tempo. Nei monumenti troviamo simboli e parole, che descrivono le loro azioni, lo stato sociale, la religione e l'atteggiamento nei confronti dell'ambiente in cui vivevano. In questo modo, i bambini potrebbero anche cambiare il loro atteggiamento verso il cimitero, che sarebbe percepito come un monumento culturale.
- Se vogliamo tutelare il cimitero come bene culturale comune, dobbiamo aumentare la consapevolezza della sua importanza presso il grande pubblico. A tal fine, il cimitero potrebbe essere incluso nell'offerta turistica di Pirano, com'è già prassi consolidata in altre città della Slovenia. Si raccomandano una sistemazione accurata e il restauro dell'ossario, in cui sarebbe possibile aprire un piccolo spazio espositivo o un museo.
- I cimiteri rappresentano una parte straordinaria del patrimonio culturale, sono importanti complessi architettonici, sono "cataloghi" unici delle correnti scultorie, sono fantastiche narrazioni della storia di città e di intere nazioni, sono specchi caratteristici dei gusti e dei costumi di tutti gli strati sociali, che mutano nel tempo e nello spazio. Per questo motivo, i cimiteri dovrebbero essere considerati elementi centrali del patrimonio culturale nel campo delle belle arti, della storia e dell'antropologia.
- Tuttavia, poiché non è proprio così, un gruppo di alcune città e paesi europei ha organizzato nel 2001 un progetto pionieristico, ovvero la rete internazionale ASCE (Associazione dei cimiteri significativi d'Europa). Gli obiettivi dell'associazione sono la promozione dei cimiteri europei come patrimonio culturale di eccezionale importanza, la cooperazione nella tutela, nel restauro, nonché la garanzia nell'assistenza e nella manutenzione continue dei cimiteri e il rafforzamento della consapevolezza dei cittadini europei sull'importanza dei cimiteri culturalmente rilevanti. Ci auspichiamo che anche il cimitero di Pirano si unisca a quest'associazione.

X DESCRIZIONE DEL REGIME DI TUTELA DELL'AREA DI INFLUENZA

X 1. Descrizione del regime di tutela

Descrivere il regime di tutela dell'area di influenza del monumento (laddove esista). Definire chiaramente le parti dell'area di influenza e quegli interventi soggetti al regime di acquisizione obbligatoria dell'autorizzazione da parte della soprintendenza per i beni culturali (L'autorizzazione della soprintendenza ai beni culturali per gli interventi in un'area di influenza è necessaria solo se tale obbligo è determinato dall'atto di proclamazione).

X 2. Obbligo di acquisizione del consenso dell'Istituto per i beni culturali nell'area di influenza

Nel procedimento di proclamazione del monumento la Legge ZVKD-1 determina l'obbligo di acquisizione delle condizioni e dell'autorizzazione emesse dall'Istituto per la tutela dei beni culturali. L'obbligo di acquisizione delle condizioni e dell'autorizzazione da parte dell'Istituto nell'area di influenza deve essere determinato esplicitamente dal Decreto di proclamazione (cfr. Art. 28 della Legge ZVKD-1). Nell'area di influenza, gli interventi per i quali si devono ottenere le condizioni e l'autorizzazione dell'Istituto possono essere limitati, ovvero definiti più dettagliatamente. Inoltre, non è necessario che l'acquisizione delle condizioni e dell'autorizzazione dell'Istituto sia prescritta per l'intera area di influenza.

- Nell'area di influenza non è necessario acquisire l'autorizzazione dell'Istituto.
- Nell'intera area di influenza è necessario acquisire l'autorizzazione dell'Istituto.
- In una parte dell'area di influenza è necessario acquisire l'autorizzazione dell'Istituto. (descrivere sotto).

XI DIRITTO DI PRELAZIONE SUGLI IMMOBILI NELL'AREA DI INFLUENZA

XI 1. Esercizio del diritto di prelazione nell'area di influenza

In caso di esercizio anticipato del diritto di prelazione nell'area di influenza, i proprietari delle particelle per le quali è prevista l'applicazione dovrebbero essere informati in merito. In tal caso, indicare nella tabella di cui al punto VII 2 le particelle su cui si propone l'esercizio del diritto di prelazione.

- Non ci proponiamo di esercitare il diritto di prelazione.
- Proponiamo l'esercizio del diritto di prelazione delle singole particelle nell'area di influenza (le particelle sono indicate nella tabella al punto VII 2).
- Proponiamo l'applicazione del diritto di prelazione per tutte le particelle nell'area di influenza.

XI 2. Motivazione per l'esercizio del diritto di prelazione nell'area di influenza

Deve risultare chiaro dalla motivazione che l'esercizio del diritto di prelazione nell'area di influenza contribuirà a migliorare la possibilità di preservare il monumento, ovvero l'area del monumento al fine di consentirne la sua accessibilità al pubblico, l'utilizzo appropriato, la conservazione dell'integrità spaziale, ...

XII OBBLIGO DELL'ACCESSO PUBBLICO AL MONUMENTO

XII 1. Obbligo dell'accesso pubblico al monumento

L'obbligo dell'accesso pubblico al monumento deve essere garantito dall'atto di proclamazione

sì no

XII 2. Requisiti relativi all'accessibilità pubblica del monumento

Indicare i requisiti riguardanti la disponibilità pubblica del monumento, ovvero le ragioni per cui il monumento non può essere reso pubblico.

L'obbligo dell'accesso pubblico al monumento deve essere proporzionato alle capacità del proprietario, ovvero del possidente.

L'accesso pubblico è possibile nella misura in cui non comprometta le caratteristiche monumentali e la tutela del monumento e dei suoi singoli elementi e non pregiudichi la destinazione d'uso esistente.

XIII GESTIONE DEL MONUMENTO

La legge prescrive l'obbligo di designare un curatore e l'adozione di un piano di gestione dei monumenti tutelati sulla base di atti giuridici internazionali e per il sito del monumento (cfr. Art. 59 e 60 della Legge ZVKD-1). L'atto di proclamazione può anche definire l'obbligo di adottare un piano di gestione per altri monumenti.

XIII 1. Obbligo di adozione di un piano di gestione

L'atto di proclamazione richiede la definizione dell'obbligo di adozione di un piano di gestione.

 sì no

XIII 2. Motivazione per l'adozione del piano di gestione

Se viene proposto l'obbligo di adozione di un piano di gestione per monumenti per i quali non è previsto dalla legge alcun piano di gestione, è necessario giustificare la scelta in modo specifico.

L'obbligo di adozione di un piano di gestione è previsto dalla legge.

L'obbligo di adozione di un piano di gestione non è previsto dalla legge.

Motivate l'obbligo di adozione di un piano di gestione, se non previsto dalla legge:

XIII 3. Requisiti di gestione del monumento

Specificare i requisiti per la gestione del monumento (se è previsto l'obbligo di adozione di un piano di gestione, la definizione dei requisiti di cui all'Art. 60 della Legge ZVKD-1 non è necessaria). La gestione consiste principalmente nell'amministrazione e nell'organizzazione della manutenzione, dell'uso, dell'accessibilità, della presentazione al pubblico e del monitoraggio dello stato di conservazione.

XIII 4. Proposta del gestore del monumento

Se è previsto l'obbligo di adozione di un piano di gestione, suggerire il gestore del monumento.

Azienda pubblica Okolje Pirano S.r.l.

XIV IDENTIFICABILITÀ DEL MONUMENTO

La legge stabilisce che i monumenti immobili devano essere identificabili. L'atto di proclamazione specifica il modo e il sito su cui porre la targa con l'identificazione, in conformità con il Regolamento sull'identificabilità dei monumenti culturali immobili (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 57/11).

Se la targa con l'identificazione del monumento risulterebbe contraria alle prerogative della tutela e ad altri vantaggi pubblici, l'identificazione a mezzo di targa del monumento non viene eseguita (cfr. Art. 58 della Legge ZVKD-1).

Eccezionalmente, non vengono contrassegnati con un'apposita targa, specifici monumenti archeologici o altri monumenti, dove sia previsto dall'atto di proclamazione e ciò si rende necessario a causa del metodo di tutela adottato per il monumento o per le sue parti.

Il decreto sulla proclamazione dovrebbe specificare il metodo di identificabilità.

Specificare le modalità di identificabilità del monumento:

Il monumento viene contrassegnato in conformità al Regolamento sulla identificabilità dei monumenti culturali immobili (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 57/11). Il monumento deve essere identificabile grazie al contrassegno prescritto, che non leda l'immagine visiva o i singoli elementi del monumento culturale e venga posto all'entrata, sull'edificio di ingresso del cimitero.

- Il monumento, a sostegno della tutela, non deve essere contrassegnato con la targa prescritta.
Motivazioni:

XV PROCLAMAZIONE DI UN MONUMENTO CHE INFLUENZA LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA

La proclamazione si riferisce a un'area tutelata o salvaguardata ai sensi della normativa in materia di conservazione della natura

sì

no

XV 1. Identificazione dell'area di tutela ambientale.

Indicare le aree tutelate o protette ai sensi delle norme sulla conservazione della natura interessate dalla proclamazione. Indicare anche l'atto della loro tutela o salvaguardia.

XV 2. Acquisizione delle linee guida per la tutela della natura

La legge sulla tutela della natura (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 96/04 - testo consolidato ufficiale) stabilisce all'Art. 97 che, nel processo di adozione degli atti per la proclamazione di un monumento culturale immobile, che riguarda aree designate, sulla base dei regolamenti nel settore della tutela della natura, aree protette, aree ecologicamente rilevanti e aree a protezione speciale, nonché beni naturali, è necessaria l'acquisizione delle linee guida per la tutela della natura. Le linee guida sulla tutela della natura non sono necessarie quando viene proclamata un'area paesaggistica culturale o un monumento naturale. Le linee guida sulla tutela della natura sono emanate dall'Istituto della Repubblica di Slovenia per la tutela della natura. Allegare alla proposta di proclamazione una copia delle linee guida sulla tutela della natura.

Nel processo di preparazione della proposta per la proclamazione sono state acquisite le linee guida per la tutela della natura.

sì

no

Numero e data di rilascio delle linee guida per la tutela della natura:

XVI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO FINANZIARIO

Completare la sezione, se richiesto dall'ente che adotterà il decreto (obbligatorio per monumenti di rilevanza nazionale).

Valutare le possibili conseguenze finanziarie dell'adozione del decreto dal punto di vista dell'Art. 39 della Legge ZVKD-1: la Legge stabilisce che il proprietario ha diritto al risarcimento se le condizioni per l'utilizzo economico del monumento sono ridotte a causa del regime di tutela e se, nel contesto del regime di tutela, l'attività il questione non può essere sostituita con un'altra attività. La condizione per l'acquisizione del diritto al risarcimento è che il regime di tutela limiti l'ambito e le modalità dello sfruttamento commerciale nel contesto dell'attività o dell'uso, che la proprietà ha fornito o avuto prima della proclamazione, o che determini un'attività economica o utilizzo diversi da quelli precedenti alla proclamazione.

Se il regime di tutela nell'area di influenza limita lo sfruttamento economico degli immobili, valutare le conseguenze anche per l'area di influenza.

XVII COERENZA CON IL REGISTRO DEI BENI CULTURALI IMMOBILI

- I dati contenuti nella proposta per la proclamazione sono pienamente coerenti con i dati del registro.
- I dati contenuti nella proposta di proclamazione non sono coerenti al registro, è necessaria una modifica della voce.

Coerenza dei dati verificata da:

dr. Mojca Marjana Kovač
nome e firma

XVIII ALLEGATI GRAFICI

- Planimetria del monumento e dell'area di influenza in formato DKN (*piano catastale digitale*).
La planimetria deve contenere l'indicazione sul numero di registrazione del bene - dal registro (EŠD), sul comune catastale, sui criteri adottati per la realizzazione della planimetria e la data della stessa.
Il monumento e l'area di influenza (se presente) devono essere chiaramente indicati sulla planimetria, le particelle devono essere contrassegnate con i numeri di particella.
La planimetria deve essere timbrata.
- Planimetria del monumento e dell'area di influenza sul piano topografico di base in scala 1:5000.
La planimetria deve contenere l'indicazione sul numero di registrazione del bene - dal registro (EŠD), i criteri della planimetria, la data della stessa.
Il monumento e l'area di influenza (se presente) deve essere chiaramente indicata sulla planimetria.
La planimetria deve essere timbrata.

XIX ULTERIORI ALLEGATI

- elaborato della proposta per la proclamazione
- registro inventariale dei beni mobili
- copia delle linee guida sulla tutela della natura
-
-
-

XX COMUNICAZIONE DELLA PROCLAMAZIONE AL PROPRIETARIO

L'Art. 12 della Legge ZVKD-1 stabilisce che la comunicazione ai proprietari della proposta di proclamazione deve essere effettuata dall'Istituto per i monumenti di importanza nazionale e dal Comune per i monumenti di importanza locale. L'audizione pubblica deve essere effettuata, nel caso si tratti di un'area monumentale. Con la comunicazione al proprietario gli è data l'opportunità di esprimere la sua opinione riguardo alla proclamazione. L'Istituto deve considerare i punti di vista dei proprietari. La proposta di proclamazione deve essere resa nota anche al gestore.

Modalità previste per informare i proprietari e/o gestori:

- per posta (raccomandata con avviso di ricevimento)
- con avviso pubblico
- audizione pubblica
- altro: Il Comune di Pirano è proprietario del Cimitero Civico di Pirano e dirige egli stesso il procedimento relativo alla proclamazione del Cimitero a monumento culturale di importanza locale.

Ulteriori chiarimenti per i monumenti culturali di importanza nazionale:

- L'Istituto può iniziare a informare i proprietari della proclamazione solo dopo che la bozza di decreto è concordata con il Ministero della Cultura.
- Al fine della comunicazione della proclamazione al proprietario è predisposto un modulo speciale che l'Istituto dovrà compilare e, in seguito all'accertamento del proprietario, unitamente ai documenti giustificativi inviarlo al Ministero della Cultura.

XXI CONSEGNA

La proposta verrà consegnata per iscritto e in forma elettronica all'ente che adotterà la proclamazione (file PDF). Per i monumenti di importanza nazionale, l'indirizzo e-mail è il seguente: gp.mk@gov.si.

Il Conservatore responsabile:

Dr. Mojca Marjana Kovač, consigliere in
conservazione dei beni culturali

nome e firma

nome e firma

nome e firma

Il Dirigente dell'Unità territoriale:

Daniela Tomšič, univ.dipl.inž.arh.

nome e firma



Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia

Ministero della Cultura

Modulo MK.KS.2014. accertamento

Dati sull'accertamento del proprietario per la proclamazione di un monumento culturale di importanza nazionale

La legge stabilisce che l'Istituto in fase di preparazione della proposta di proclamazione debba informare i proprietari del bene, che dovrebbe essere proclamato monumento, nonché dare loro l'opportunità di esprimere la propria opinione riguardo alla proclamazione. L'Istituto deve indire un'audizione pubblica nel caso si tratti della proclamazione di un'area monumentale. L'Istituto deve valutare per iscritto i punti di vista dei proprietari. La proposta di proclamazione deve essere comunicata anche al gestore.

Modalità previste per informare i proprietari e/o gestori:

- per posta (raccomandata con avviso di ricevimento)
- con avviso pubblico
- audizione pubblica
- altro: Il Comune di Pirano è proprietario del Cimitero Civico di Pirano e dirige egli stesso il procedimento relativo alla proclamazione del Cimitero a monumento culturale di importanza locale.

Allegati - evidenze:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> copia dell'avviso di accertamento del proprietario con le copie delle ricevute di ritorno | x |
| <input type="checkbox"/> copie dei pareri espressi dai proprietari | x |
| <input type="checkbox"/> registrazione dell'audizione pubblica | x |
| <input type="checkbox"/> dichiarazione dell'Istituto sui pareri dei proprietari | x |
| <input type="checkbox"/> | x |
| <input type="checkbox"/> | x |

Firma del personale responsabile dell'accertamento:

Il modulo deve essere sottoscritto dal personale che ha effettuato o coordinato l'accertamento.

Il personale responsabile dell'accertamento:

Dr. Mojca Marjana Kovač, consigliere in
conservazione dei beni culturali
nome e firma

nome e firma

nome e firma

Il Dirigente dell'Unità territoriale:

Daniela Tomšič, univ. dipl. inž. arh.
nome e firma